



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N° 35/26

DEL 04.08.2026

**OGGETTO: Disciplina dell'installazione di strutture ombreggianti e divieto di abbandono
Rifiuti nelle Spiagge del litorale del Comune di Posada .**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 50 e 54;

Visto il D.Lgs. 152/2006 - "Codice dell'Ambiente";

Premesso che il litorale comunale rappresenta un bene di elevato pregio ambientale e paesaggistico, durante la stagione balneare si registra un notevole afflusso di bagnanti nelle spiagge, è necessario garantire condizioni di sicurezza, decoro, igiene e libera fruizione dell'arenile;

Preso atto che l'installazione di gazebo, tendalini e strutture ombreggianti di grandi dimensioni determina un'occupazione eccessiva dell'arenile, limitando la fruizione della spiaggia da parte degli altri utenti;

Considerato che i rifiuti ed i mozziconi di sigaretta costituiscono una delle principali forme di inquinamento delle spiagge e del mare;

Ritenuto opportuno disciplinare tali comportamenti per tutelare l'ambiente, la sicurezza e il corretto utilizzo del demanio marittimo;

ORDINA

E' vietata l'installazione di gazebo, tendalini e qualsiasi altra struttura ombreggiante di qualsiasi dimensione che possa occupare l'arenile, limitando la libera fruizione dell'arenile.

Sono consentiti esclusivamente ombrelloni facilmente amovibili.

E' vietato altresì abbandonare mozziconi di sigaretta o altri rifiuti sull'arenile .

Le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservazione della presente Ordinanza.

Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. Il personale della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Di trasmettere copia della presente agli organi competenti

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

IL SINDACO
(RUIU Salvatore)